CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 3 maggio 1895, Pres. BIANCHI P., Est. ASTENGO; Cagnazzo c. Prefetto di Gallipoli e Comune di Ruffano.

Congregazione di carità — Presidente — Surrogazione — Durate in carica — Dimissioni generali — Elezione di nuovi membri (L. 17 luglio 1890 sulle Opere pie, art. 6; Regol. relativo 5 febbraio 1891, art.15).

Il presidente della Congregazione di carità, ancorché nominato in sostituzione di altro che abbia cessato dall'ufficio per dimissioni o per qualsivoglia causa, rimane in carica un intiero quadriennio. (1)

I membri della Congregazione di carità eletti in seguito alle dimissioni in massa di tutti quelli che precedentemente la componevano, non s'intendono ad essi surrogati, ma nominati ex-novo per elezione generale.

La Sezione, ecc. (*Omissis*) — Attesoché l'art.6 della legge 17 luglio 1890 dispone nei seguenti termini: «Il presidente della Congregazione dura in carica quattro anni ed i membri si rinnovano un quarto per ogni anno ».

E il regolamento 5 febbraio 1891, n.99, contiene all'art.15 le seguenti disposizioni per l'esecuzione del citato art.6 della legge:

- « La rinnovazione ordinaria dei membri elettivi della Congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza ha luogo nella sessione di autunno, ed ha effetto al 1° gennaio di ciascun anno; le surrogazioni straordinarie sono deliberate subito che siasi verificata la vacanza, ed hanno effetto appena sia stata resa esecutoria la deliberazione.
- « L'anno principiato si ha per intiero; i componenti nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti in ufficio i surrogati.
- « Per le Congregazioni di carità la scadenza durante i primi tre anni è determinata dalla sorte, poscia dall'anzianità di nomina ».

Attesoché dal tenore letterale del 2°comma del citato art.15 del regolamento si è preteso dal Consiglio comunale che il dott.Cagnazzo essendo stato nominato presidente della Congregazione di carità in surrogazione del Licci dimissionario, non dovesse rimanere in carica che per il tempo spettante a quest'ultimo, e non per un intero quadriennio.

Attesoché occorre quindi esaminare se la citata disposizione del 2° comma dell'art. 15 del regolamento si estenda, come si è preteso, ai presidenti della Congregazione di carità.

Attesoché siffatta interpretazione è contraria alla legge, imperocché il diritto del presidente della Congregazione di carità di rimanere in carica *jure proprio* un intero quadriennio non soffre limitazione di sorta, sia che il presidente provenga da una elezione generale, sia che venga nominato in sostituzione di altro ritiratosi innanzi tempo per dimissioni o cessato per qualunque altra causa.

Attesoché alla disposizione della legge che il presidente della Congregazione di carità duri in carica un quadriennio, e che i membri si rinnovino per un quarto ogni anno, cioè che entro il quadriennio debbano tutti rinnovarsi, il regolamento 5 febbraio 1891 ha stabilito due eccezioni allo scopo di concordare la disposizione della legge relativa al presidente coll'altra relativa alla rinnovazione periodica del membri della Congregazione un quarto ogni anno: la 1ª eccezione è quella portata dall'ultimo comma dell'art.15 del regolamento, secondo il quale la scadenza nei primi tre anni dalle elezioni generali è determinata dalla sorte, invece che dall'anzianità; e questa eccezione è ovvio che non

si riferisce al presidente, che per l'art.6 della legge deve durare in carica l'intero quadriennio senza che sia possibile alcuna distinzione.

L'altra eccezione contenuta nel 2° comma del citato art.15, che cioè se nel corso di 4 anni, per morte, rinunzia o altra causa debbono surrogarsi i componenti della Congregazione, i nuovi eletti durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti in ufficio i surrogati, evidentemente era necessaria per ciò che riguarda i membri della Congregazione, perché senza di essa la rinnovazione periodica annuale fissa sarebbe stata alterata a ritroso della giusta intenzione del legislatore.

Attesoché è chiaro che, come dalla prima eccezione, così dalla seconda è escluso il presidente della Congregazione, perché non si verifica per esso il motivo della rinnovazione annuale, che vale per gli altri membri della Congregazione.

Attesoché quindi il regolamento, se doveva regolare, come fece, la rinnovazione annuale dei membri della Congregazione per armonizzare la disposizione di legge che mentre stabilisce anche per questi la regola della durata in carica non altre i quattro anni, esige però il rinnovamento annuale, non poteva evidentemente portare innovazioni di sorta alla regola stabilita pel presidente, la cui durata in carica è dalla legge fissata, come si disse, per un quadriennio; ed è perciò manifesta che le citate disposizioni del regolamento devono intendersi ristrette soltanto ai membri della Congregazione, così come si pratica pei consiglieri comunali e provinciali ai sensi dell'art.233 della legge comunale e provinciale. Infatti, disponendo questo articolo che chi surroga funzionari anzi tempo scaduti, rimane in carica solo quanto avrebbe durato il suo predecessore, tuttavia siffatta disposizione non fu mai applicata ai sindaci di nomina elettiva, appunto perché dovendo questi per l'art.123 della legge comunale durare in carica tre anni, si è sempre riconosciuto che hanno diritto, in qualunque tempo siano eletti, a compiere l'intero triennio.

Attesoché pertanto si ravvisa fondato il primo motivo del ricorso del dott. Cagnazzo contro la impugnata deliberazione consigliare.

Attesoché non men fondato è il secondo motivo del ricorso; imperocché, se la Giunta municipale ai sensi dell'art.47 della citata legge 17 luglio 1890 prese la gestione temporanea della Congregazione di carità per le dimissioni di tutti i membri della medesima e tenne tale gestione per alcuni mesi, questo fatto, comunque non sia intervenuto un regolare decreto reale di scioglimento della Congregazione, equivale però nei suoi effetti come se la Congregazione fosse sciolta; e quindi è evidente che le nomine fattesi *ex novo* dal Consiglio comunale del presidente e da tutti gli altri membri della Congregazione erano a considerarsi come si trattasse di una vera e propria nuova elezione generale; e quindi non poteva il Consiglio comunale considerare tali nomine come fatte in surrogazione dei dimissionari e per il tempo pel quale i medesimi avevano diritto di rimanere in ufficio.

Per questi motivi, annulla, ecc.